



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

DETERMINAZIONE SINDACALE

REG. SINDACO N. 6 DEL 10-03-2020

OGGETTO: Determinazione della indennità di posizione e di risultato dei Responsabili di posizione organizzativa

IL SINDACO

PREMESSO che il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 14/03/2006 ha previsto la suddivisione della struttura organizzativa dell'Ente in n. 3 Aree: **Amministrativa, Tecnica e Finanziaria;**

CONSIDERATO che le posizioni apicali di questo Ente sono rivestite da Categorie D;

CHE con determinazioni sindacali nn. 4 del 22/03/2017 e 5 del 30/03/2019 che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, sono state istituite le posizioni organizzative di lavoro e le responsabilità delle Aree, come di seguito riportate:

A) AREA Affari Generali – Brancato Francesca - Istruttore direttivo Amministrativo Cat. D, (part-time 34 ore); all'area viene assegnato il suddetto personale, fino a nuova disposizione: Sciortino Giorgina, Focella Maria Lucia, Realmuto Paola, Lo Cascio Maria, Re Nicolò, Orlando Elisabetta, Realmuto Anna Maria;

B) AREA Tecnica - Angela Lascari - Istruttore direttivo Tecnico Cat D; all'Area viene assegnato il seguente personale, fino a nuova disposizione: Fontana Liliana, Pinello Stefano, Porrazzo Vincenzo, Galeoto Vincenzo, Pirrello Carmelo, La Barbera Anna Maria, Falica Giuseppe;

C) AREA Economico-Finanziaria- Ambrogio Fontana- Istruttore direttivo Contabile Cat. D (part-time 18 ore); all'Area viene assegnato il suddetto personale fino a nuova disposizione: Di Falco Mario, La Mantia Ruggero; Monastero Margherita, Spartà Francesco e Termini Antonina;

RICHIAMATA la determinazione Sindacale n. 7 del 30/04/2019 che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale si è provveduto a prorogare fino al 20 maggio 2019 le posizioni organizzative sopra richiamate;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 9 del 20/05/2019, che qui si interamente richiamata e trascritta, con la quale si confermavano le posizioni organizzative dell'Ente ed i relativi servizi, mentre, per quanto concerne la determinazione della quantificazione della indennità di posizione spettante ai Responsabili di PP.OO e del conseguente calcolo percentuale della indennità di risultato secondo le nuove disposizioni contrattuali, si rinviava alla successiva fase della "pesatura" da parte del Nucleo di Valutazione alla luce del nuovo Regolamento e della nuova metodologia adottata, e si rideterminava, temporaneamente, la quantificazione della indennità di posizione nella misura di €. 5.000,00 cadauno, salvo conguaglio derivante all'esito della pesatura;

PRESO ATTO che in data 21 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo CCNL comparto Funzioni locali che ha introdotto le seguenti disposizioni in materia di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa:

Art. 13- Area delle posizioni organizzative.

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.8 del CCNL del 31. 3. 1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla«determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 14- Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale."

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La

valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

Art. 15 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

Art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative.

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D6. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.9.2000.

6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 10.05.2019 con la quale è stato adottato, previa richiesta di confronto con le OO.SS, il nuovo Regolamento ed il nuovo sistema per la graduazione delle posizioni dei titolari di posizioni organizzative;

VISTO l'art. 109 co. 2 del TUEL, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 co. 2 e 3, fatta salva l'applicazione del co. 4 lett. D) dell'art. 97 del TUEL, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO l'art. 50 co. 10 del TUEL ai sensi del quale il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

VISTO l'art. 13 L. r. n. 7/92 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili delle Aree di attività e dei Servizi comunali;

RICHIAMATO pertanto il nuovo art. 13 del CCNL 2016/2018 che espressamente individua le categorie di dipendenti ai quali è possibile attribuire le posizioni organizzative;

PRESO ATTO del verbale n. 8 trasmesso in data 23.10.2019, prot. n. 10067 da parte del Nucleo di valutazione, avente ad oggetto "Determinazione della graduazione delle posizioni organizzative di cui all'art 15 comma 2";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125/19 avente ad oggetto "Preso d'atto verbale n. 8 del 23.10.2019, del nucleo di valutazione determinazione graduatoria delle P.O. di cui all'art. 15 CCNL 21.05.2018";

CONSIDERATO che dal verbale sopra richiamato emerge che il nucleo di valutazione, in aderenza alla metodologia adottata dall'Ente, ha attribuito a ciascuna posizione un punteggio complessivo espresso quale somma dei punteggi riportati per ciascun fattore di valutazione per la cui esamina si rinvia al verbale che si allega alla presente;

RITENUTO pertanto, che per esigenze di bilancio, anche e soprattutto alla luce delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/01/2020, dal quale è emerso un disavanzo pari ad € 1.473.434,68 ed in ossequio al principio di proporzionalità, è necessario adeguare le indennità di posizione assegnando il minimo previsto dalla legge al R.P.O. con percentuale di pesatura più bassa ed incrementare in modo proporzionale le restanti posizioni, in ossequio alle pesature effettuate dal nucleo di valutazione, quindi alla luce di quanto detto si effettuano le seguenti ripartizioni:

Area Tecnica – Arch. Angela Lascari € 5.824,00 (100%)

Area Economico-Finanziaria - Dott. Ambrogio Fontana € 5.045,91 (86,64%)

Area Amministrativa – Dott. Francesca Brancato € 5.000,00 (85,84%)

VISTI

Il D. Lgs 267/00

Il D. Lgs 165/01

Il Vigente O.A. EE.LL.

Il vigente Statuto Comunale

Il vigente Regolamento di Contabilità

Il vigente Regolamento Uffici e Servizi

I vigenti CCNL comparto Funzioni Locali

DECRETA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo

Di DETERMINARE per l'anno 2020 e fino a nuova graduazione le indennità di posizione dei responsabili di area nei seguenti termini:

Area Tecnica – Arch. Angela Lascari € 5.824,00 (100%)

Area Economico-Finanziaria - Dott. Ambrogio Fontana € 5.045,91 (86,64%), proporzionate alle ore contrattuali

Area Amministrativa – Dott. Francesca Brancato € 5.000,00 (85,84%), proporzionate alle ore contrattuali

CHE l'indennità di risultato per ciascun responsabile è stabilita nella misura del 15% dell'indennità di posizione attribuita

DI CONFERMARE alla dipendente – Francesca Brancato – Istruttore Amministrativo Cat. D1, posizione economica D1 l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa con connessa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 TUEL;

DARE ATTO che alla RPO Area Amministrativa sono assegnati i seguenti servizi: albo, archivio, notifiche, URP, affari generali o organi istituzionali, servizi demografici, pubblica istruzione e servizi sociali, contenzioso, adempimenti obblighi di pubblicazione D. Lgs 33/2013, adempimenti obblighi anticorruzione, beni culturali, sport, turismo e spettacolo, personale parte giuridica, gestione amministrativa servizio di polizia municipale e viene assegnato il suddetto personale, fino a nuova disposizione: Sciortino Giorgina, Focella Maria Lucia, Realmuto Paola, Lo Cascio Maria, Re Nicolò, Orlando Elisabetta, Realmuto Anna Maria;

DI CONFERMARE alla dipendente - Angela Lascari - Istruttore direttivo Tecnico Cat D, posizione economica D6. l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica con connessa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 TUEL, oltre che di datore di lavoro giusta determinazione sindacale n. 5/20;

DI DARE ATTO che alla RPO Area Tecnica sono assegnati i seguenti servizi: urbanistica edilizia privata e pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro, manutenzione patrimonio immobiliare, autoparco e magazzino, lavori pubblici appalti cantieri di lavoro, contenzioso, adempimenti obblighi di pubblicazione ex D. Lgs33/2013, adempimenti obblighi anticorruzione l. 190130/2012, attività produttive SUAP, protezione civile, manutenzione servizi a rete, cimitero edilizia cimiteriale, ambiente rifiuti solidi urbani e viene assegnato il seguente personale, fino a nuova disposizione: Fontana Liliana, Pinello Stefano, Porrazzo Vincenzo, Galeoto Vincenzo, Pirrello Carmelo, La Barbera Anna Maria, Falica Giuseppe;

DI CONFERMARE il dipendente - Ambrogio Fontana - Istruttore direttivo Contabile Cat D, posizione economica D1. l'incarico di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria con connessa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 TUEL;

DI DARE ATTO che al RPO Area Economico-finanziaria sono assegnati i seguenti servizi: bilancio e contabilità, economato e inventario, tributi, imposte tasse e adempimenti fiscali, personale parte economica, gestione utenze, contenzioso, adempimenti obblighi di pubblicazione ex D. Lgs 33/2013, adempimenti obblighi anticorruzione Legge 190/2012 e viene assegnato il seguente personale: Di Falco Mario, La Mantia Ruggero; Monastero Margherita, Spartà Francesco e Termini Antonina;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, che sostituisce tutti i precedenti provvedimenti con esso incompatibili, decorre a far data dal 01/01/2020 e produce i suoi effetti fino a nuovo provvedimento, salvo diverse e ulteriori determinazioni sindacali che nelle more dovessero essere adottati;

DI DARE ATTO che sono soggetti a contrattazione decentrata, cui si rinvia, i criteri generali per la concreta attribuzione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di P.O., subordinando in ogni caso la liquidazione di detta retribuzione all'esito della valutazione annuale del nucleo di valutazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di P.O interessati, al Segretario comunale, alle OO.SS e alle RSU, al Nucleo di valutazione e al Revisore dei Conti;

DI PUBBLICARE, il presente provvedimento all'Albo on-line e sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione di 1° livello "Personale", sottosezione di 2° livello "Posizioni Organizzative".

Baucina, 10 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

F.to

IL Sindaco

F.to Fortunato Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio informatico in data **16-03-2020** per rimanervi fino al **31-03-2020**.

N. Reg. Albo: **170**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alberto Alfano